

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA

Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con sede in Via Pompeo Litta, 5 – Milano – C.F. 97207800158 e P.IVA 12303950153, in persona del Direttore Generale Carlo Montalbetti, in proprio ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché in nome e per conto dei produttori ad esso aderenti che hanno conferito apposito mandato (di seguito anche "Comieco");

Comune/Consorzio/Gestore, - P.IVA _____ - in quanto avente titolo in base a specifico accordo con il/i Comune/i (di seguito anche "Convenzionato"), in persona di _______

PRESO ATTO

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come successivamente integrato e modificato in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

PRESO ATTO

dell'Accordo di programma quadro stipulato tra Anci e Conai e decorrente dal 1 gennaio 2004;

PRESO ATTO

della Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni generali che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante

DICHIARANO

di conoscere la Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni generali;

DICHIARANO altresì

di conoscere detta convenzione in ogni sua parte, compresi le premesse e gli allegati, nonché di voler assumere gli obblighi, gli oneri ed impegni derivanti a proprio carico da tale Convenzione. Tali dichiarazione e assunzione di obblighi vengono effettuate dal Comune/Consorzio/Gestore in qualità di Convenzionato – come definito nell'art. 2 della Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni generali e da Comieco in proprio ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché in nome e per conto dei produttori ad esso aderenti che hanno conferito apposito mandato

DICHIARANO inoltre

1) che il Bacino di Raccolta è costituito da XXXXX abitanti;



2) che, ai fini di quanto previsto al punto 2 dell'Allegato Tecnico, la modalità di convenzionamento prescelta è;
3) che, ai fini di quanto previsto al punto 4 dell'Allegato Tecnico, il quantitativo complessivo di raccolta selettiva alla data del 31 dicembre 2003 era pari a
DICHIARANO infine
che verranno riconosciuti i corrispettivi previsti dall'Allegato Tecnico per l'attività di raccolta differenziata, fino al momento del conferimento in Piattaforma, Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate,
SI IMPEGNANO
a rispettare la Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni generali, nonché a darvi piena ed integrale esecuzione, impegnandosi altresì a comunicare ogni informazione rilevante per la corretta esecuzione della Convenzione medesima.
Le parti ricevono una copia della presente e della Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni generali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano,
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica
Comune/Consorzio/Gestore
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile le Parti approvano espressamente le seguenti clausole di cui in Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni generali:
Art. 5: Obbligazioni a carico del Convenzionato;
Art. 6: Individuazione delle Piattaforme;
Art. 7: Piattaforme, Cartiere ed altri soggetti Aderenti;
Art. 8: Funzioni di Comieco;
Art. 10: Gestione delle Frazioni estranee e procedura per la verifica dell'umidità;

Art. 11: Ulteriori Responsabilità;



Art. 12: Corrispettivi;
Art. 16: Penali e inadempimenti;
Art. 19: Clausola compromissoria
Milano,
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica
Comune/Consorzio/Gestore